

**DECRETO LEGISLATIVO 7 novembre 2006, n. 285:
Attuazione della direttiva 2003/38/CE, che
modifica la direttiva 78/660/CEE, relativa ai
conti annuali di taluni tipi di societa' per
quanto concerne gli importi espressi in euro.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2006) - **In vigore dal 12 dicembre 2006**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi espressi in euro;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 2004), e in particolare gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, dello sviluppo economico e degli affari esteri;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 2435-bis del codice civile

1. All'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1) le parole: «3.125.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.650.000 euro»;

b) al numero 2) le parole: «6.250.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.300.000 euro».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «12.500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «14.600.000 euro»;

b) alla lettera b) le parole: «25.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «29.200.000 euro».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 7 novembre 2006

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana – Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.